



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
SEZIONE III

Registro Ordinanze: 717/08
Registro Generale: 887/2008

nelle persone dei Signori:

Domenico Giordano	Presidente
Pietro De Berardinis	Ref., relatore
Raffaello Gisoni	Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2008

Visto il ricorso n. 887/2008 proposto da:

**CGIL (Confederazione Italiana del Lavoro) – CAMERA TERRITORIALE DI
LECCO e UIL (Unione Italiana Lavoratori) – CAMERA SINDACALE
PROVINCIALE DI LECCO**, in persona dei rispettivi Segretari generali e legali
rappresentanti *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Renata D'Amico e Marco
Cuniberti e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Galleria del
Corso 1

contro

COMUNE DI LECCO

in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pedrazzini
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Olga Fischetti, in Milano, c.so XXII
marzo 28

e contro

SINDACO DI LECCO, quale Ufficiale di Governo
non costituito in giudizio

nonché contro la

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
non costituita in giudizio

e nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Milano e domiciliato presso gli uffici di questa, in Milano, via Freguglia
1

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'ordinanza del Sindaco di Lecco n. 355 del 31 dicembre 2007, recante "attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza".

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecco, nonché del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Considerato che, ad un sommario esame degli atti, disattesa l'eccezione di tardività sollevata dal Comune di Lecco (in quanto nella fattispecie si rinvencono gli estremi dell'errore scusabile) ed ammessa la legittimazione dei sindacati ricorrenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 12 agosto 1998, n. 1261; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 settembre 2004, n. 4195, che rinvia alle finalità annoverate dallo statuto della formazione sociale tra quelle assunte a tutela dalla formazione stessa), il gravame si appalesa fornito di *fumus boni juris*, in quanto:

- l'ordinanza impugnata – che in nessun modo sembra configurabile quale mero atto interno della P.A., con natura di circolare e/o direttiva, come preteso dalla difesa del Comune intimato – risulta, in primo luogo, viziata per l'uso abnorme ed illegittimo del potere di ordinanza ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, non potendosi ammettere che un tale potere venga esercitato per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 dicembre 2006, n. 2216) e tenuto, inoltre, conto della materia (iscrizioni anagrafiche) che l'ordinanza stessa pretende di disciplinare;

- al di là dell'improprietà dello strumento usato, anche il contenuto dell'ordinanza in esame appare gravemente viziato, suscitando persino sospetti di intenti discriminatori (in contrasto con l'art. 3 Cost.), in specie laddove dispone, per i cittadini dell'Unione, una verifica, "preventivamente all'iscrizione anagrafica", della provenienza e liceità della fonte delle risorse economiche di cui dispongono, e laddove sembra richiedere, per l'iscrizione anagrafica degli stranieri extracomunitari, la "carta di soggiorno", nozione riferibile solamente al documento di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, e non anche al permesso di soggiorno ex art. 4 del decreto stesso;

Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034


P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a dare comunicazione alle parti.

Milano, li 8 maggio 2008

Il Presidente



L'Estensore

